COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.3.2025
COM(2025) 92 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO

Modifiche del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) nell'allegato IA, parte B, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 1

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a
Danimarca	pm	(1)	TAC analitico	
Germania	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm			
Regno Unito	pm			
TAC	pm			

(1) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell'allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) (1)	(SAN/234_2R) (1)	(SAN/234_3R) (2)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6) (1)	(SAN/234_7R)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

(1) Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

(2) Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 3r unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

";

2) nell'allegato ID, le tabelle 7, 8, 11, 12, 14 e 15 sono sostituite dalle seguenti:

"

		Tabella	**7**	
Specie:	Alalunga (del nord) *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	4 603,57		TAC analitico	
Spagna	26 004,73		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	9 172,27		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	3 198,54			
Unione	42 979,11	(1)(2)		
TAC	47 251,00			
(1)	Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.			
(2)	Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a 280,00.			

		Tabella	**8**	
Specie:	Alalunga (australe) *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	1 087,65		TAC analitico	
Francia	357,45		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	761,15		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 206,25			
	0,00			
TAC	28 000,00			

		Tabella	**11**	
Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 404,59	(1)	TAC analitico	
Francia	3 569,90	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	2 943,93	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	14 918,42	(1)		
TAC	73 000,00	(1)		
(1)	Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.			

Tabella 12					
Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*			Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro		pm	(4)	TAC analitico	
Grecia		pm		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna		pm	(2)(4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		pm	(2)(3)(4)		
Croazia		pm	(6)		
Italia		pm	(4)(5)		
Malta		pm	(4)		
Portogallo		pm			
Altri Stati membri		pm	(1)		
Unione		pm	(2)(3)(4)(5)		
TAC		40 570,00	(1)		

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	pm
Francia	pm
Unione	pm

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	pm
Unione	pm

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	pm
Francia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Unione	pm

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	pm
Unione	pm

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	pm
Unione	pm

Tabella 14				
Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 425,79	(2)	TAC analitico	
Portogallo	1 071,61	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	97,07	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 594,47			
TAC	14 769,00			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).			
(2)	Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).			

Tabella 15				
Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	5 004,84	(1)	TAC analitico	
Portogallo	301,56	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	5 306,40		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	10 000,00			
(1)	Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).			

";

3) l'allegato IH è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1				
Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.		Zona:	zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B(1) (TOT/SPR-RB)
TAC	pm	(2)(3)(4)	TAC precauzionale	

(1) Blocco di ricerca A:

NO:	50°30' S, 136°E
NE:	50°30' S, 140°30' E
SE:	54°50' S, 140° 30' E
SO:	54°50' S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO:	52°45' S, 140° 30' E
NE:	52°45' S, 145° 30' E
SE:	54°50' S, 145° 30' E
SO:	54°50' S, 140° 30' E

(2) TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025. Dal 1° al 15 novembre 2025 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a) di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (*Diomedea exulans*), albatro testagrigia (*Thalassarche chrysostoma*), albatro sopracciglio nero (*Thalassarche melanophris*), petrello grigio (*Procellaria cinerea*), petrello piumoso (*Pterodroma mollis*); o

b) di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (*Phoebetria palpebrata*), ossifraga del sud (*Macronectes giganteus*) e ossifraga del nord (*Macronectes halli*).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

(3) Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(4) Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

Tabella 2

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*		Zona:	zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania		pm	TAC analitico	
Paesi Bassi		pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania		pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia		pm		
Unione		pm		
TAC	Non pertinente			

";

4) nell'allegato VI, i punti 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci[1]							
	Grecia[2]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro[3]	Malta[4]	Portogallo
Pescherecci a cianciolo[5]	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangaro	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci per pesca costiera su piccola scala	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale[6]	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

(1) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

(2) Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(4) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(5) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6) Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare	
Stato membro	Numero di tonnare
Spagna	pm
Italia	pm
Portogallo	pm

6. Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)		
Stato Membro	Numero di allevamenti	Quantitativo di catture (in tonnellate)
Grecia	pm	pm
Spagna	pm	pm
Croazia	pm	pm
Italia	pm	pm
Cipro	pm	pm
Malta	pm	pm
Portogallo	pm	pm

"